



# **Regolamento per l'individuazione e la nomina del presidente e dei componenti delle commissioni di gara**

## SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	3
ART. 3	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE .....	3
ART. 4	MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI .....	3
ART. 5	REQUISITI DEI COMPONENTI.....	4
ART. 6	NOMINA DEI COMPONENTI.....	4
ART. 7	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI .....	4
ART. 8	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 9	DISPOSIZIONI FINALI .....	5
ART. 10	PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	5

## ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 (nel prosieguo solo "Codice").
2. È rimessa alla facoltà del Direttore Generale la nomina di una commissione di gara anche nel caso in cui si debba aggiudicare l'appalto al minor prezzo. Nel caso di specie dovranno essere seguite ed applicate le regole del presente regolamento in quanto compatibili.

## ART. 2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Il Direttore Generale nomina, su proposta del RUP, un'apposita commissione nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre – compreso il presidente (i componenti della commissione individuano al proprio interno il segretario verbalizzante) – o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risultati particolarmente complessa, pari a cinque. Nella determina di nomina occorrerà indicare la specifica motivazione circa la scelta di nomina di cinque membri nella commissione.
3. La commissione giudicatrice è costituita in via prioritaria da personale interno della stazione appaltante. Solo in caso di certificata carenza di personale esperto in relazione allo specifico appalto (motivazione da indicare nella determinazione di nomina della commissione) si potrà far ricorso ad esperti esterni secondo le indicazioni fornite nell'articolo 4 e seguenti.
4. Le commissioni di gara, eventualmente nominate negli appalti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, dovranno sempre essere composte dal personale interno ed il presidente coinciderà con un dirigente (salvo motivata esigenza di terzietà del procedimento o causa di incompatibilità accertata).

## ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. I componenti devono essere individuati prioritariamente tra i dipendenti in servizio.
2. Il presidente è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di dirigente.
3. I componenti possono essere individuati oltre che nelle figure di dirigente anche nell'ambito dei quadri, dei funzionari di I°, II° e III° livello, sempre valutando prioritariamente la competenza specifica (esperienza nel settore inciso dall'appalto).
4. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico in modo continuativo ma assicurando alternanza di ruoli.

## ART. 4 MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI

1. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili all'interno della Società, l'individuazione del componente avverrà mediante sorteggio pubblico nell'ambito di almeno tre candidati forniti sulla base di elenchi/nominati comunicati da ordini professionali (se presenti) e/o associazioni di categoria e altri Enti/ Società del Sistema camerale.
2. In particolare i componenti esperti potranno essere individuati (prioritariamente) tra:
  - a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 Codice;
  - b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

L'esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti nelle linee guida ANAC n. 5.

## ART. 5 REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti devono essere esperti nel settore degli appalti e nello specifico settore relativo all'appalto da aggiudicare.
2. I componenti ed il segretario della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni ostative di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, agli artt. 42 e 77, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016, come anche integrate dalle circostanze di cui al par. 3.1 delle linee guida ANAC n. 5. Non possono far parte della commissione i componenti che hanno approvato gli atti di gara.
3. Nella prima riunione (preferibilmente con modalità telematiche da "remoto") della commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza di incompatibilità ed altre cause ostative di cui ai due commi precedenti, con contestuale impegno a comunicare eventuali situazioni sopravvenute per tutta la durata dell'incarico.

## ART. 6 NOMINA DEI COMPONENTI

1. I componenti sono nominati dal Direttore Generale con propria determinazione predisposta dal RUP. La nomina della commissione deve avvenire in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. I curricula dei commissari e del presidente devono essere pubblicati nella sezione trasparenza dello stesso (ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016).

## ART. 7 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SERVIZI E FORNITURE

1. Con la determinazione di nomina della commissione giudicatrice viene stabilito anche il compenso spettante ai componenti esterni. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004 nella parte relativa ad "altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", sulla base della considerazione che l'impegno delle commissioni risulta sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto e che pertanto tali compensi possono essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il compenso dei commissari esterni alla Società sarà pertanto così definito: - compenso a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione; - IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate. Ai fini del contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati secondo la graduazione in funzione del valore dell'appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata:
  - Massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti € 2.000,00
  - Massimo dei compensi per gare da 11 a 25 concorrenti € 3.000,00
  - Massimo dei compensi per gare da 26 a 49 concorrenti € 4.000,00
  - Massimo dei compensi per gare oltre 50 concorrenti € 6.000,00.

Con riferimento all'art. 6 del D.M. 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora.

2. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. Nessun compenso è dovuto al personale interno che faccia parte della commissione o che svolga le funzioni di segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

## ART. 8 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione opera secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge speciale di gara. Alla commissione è demandato il procedimento di valutazione delle offerte. Può essere demandata anche la fase amministrativa della verifica della documentazione amministrativa, sempre che ciò risulti chiaramente esplicitato nella legge speciale di gara o nella lettera di invito. La valutazione della potenziale anomalia compete al RUP che, effettuate le verifiche a norma di legge, trasmette il proprio verbale con le risultanze alla commissione di gara. È ammissibile una soluzione diversa – valutazione dell'anomalia a cura della commissione di gara – sempre che risulti specificato nel bando di gara o atto omologo. Il RUP adotta i provvedimenti di esclusione delle offerte anomale e conduce la procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti.
2. La commissione può operare – attraverso il RUP – a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale della stazione appaltante.
5. Al termine del procedimento, la commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa aggiudicazione al RUP che curerà la redazione della proposta di aggiudicazione per il Direttore Generale. Si applica la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 77 del Codice dei contratti.

## ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida ANAC ed alle disposizioni specifiche previste dal modello organizzativo, di gestione e controllo del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl adottato ai sensi del D.Lgs.231/2001 e della Legge 190/2012.

## ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della determina di approvazione.